Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i.)

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione del Regolamento

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" od "Organismo") di Farmacie Comunali Pisa S.p.A. (di seguito anche "società") quale funzione posta in staff dell'Organo Amministrativo, dotato di tutti i poteri previsti dalla normativa, necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'adeguatezza e sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Il presente Regolamento approvato dall'Organo Amministrativo su proposta dell'O.d.V. disciplina i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, garantendone l'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa della Società prevista dal Decreto.

Art. 2 – Nomina e composizione

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita determinazione.

L'OdV si compone di tre componenti - organo collegiale - individuati tra persone dotate di autonomia, indipendenza e professionalità, scelto e nominato dall'Organo Amministrativo che a tal fine è coadiuvato da un referente interno.

L'organo collegiale nominato deve espressamente accettare la nomina, dichiarando il possesso dei requisiti dell'indipendenza.

L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché della sua collocazione nell'organigramma aziendale, delle finalità della sua istituzione e del suo indirizzo di posta elettronica.

Art. 3 – Durata in carica

I componenti collegiali dell'OdV restano in carica per un periodo tre anni dal conferimento dell'incarico, sono rieleggibili e restano comunque in carica fino alla loro sostituzione per assicurare la continuità di azione dell'Organismo stesso.

Art. 4 – Professionalità, autonomia e indipendenza

L'Organo Amministrativo valuta, preventivamente all'insediamento dell'Organismo collegiale di Vigilanza, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità, autonomia e indipendenza.

I componenti collegiali dell'O.d.V. possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o di consulenza maturate sia in materia di Modelli organizzativi *ex* D.lgs. n. 231/01, sia nello svolgimento di attività analoghe.

L'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dalla società e dai vertici operativi, in particolare deve:

- non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla società;
- non essere stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- garantire continuità d'azione, ossia l'O.d.V. svolge la propria funzione con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato.

Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della società, relazionando direttamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale secondo quanto regolato nel presente documento.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti come componenti dell'O.d.V. ovvero decadono dalla carica coloro i quali:

- sono interdetti, inabilitati o falliti;
- non posseggono/perdono i requisiti di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolato nel presente documento;
- sono destinatari di misure cautelari di tipo interdittivo *ex* art. 9 del D. Lgs. 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna anche con provvedimento non definitivo.

Ove uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'O.d.V. medesimo e all'Organo Amministrativo; quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza, e sentito l'interessato, procede ad archiviare il procedimento o a sostituire il componente stesso.

Art. 6 – Revoca del mandato

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il componente dell'O.d.V. o l'organo nella sua collegialità possono essere revocati solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla *privacy* come previsti nel presente Regolamento;

- il grave inadempimento dei propri doveri.

La revoca dell'O.d.V. compete esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Art. 7 – Rinuncia e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione all'Organo Amministrativo della società tramite Posta Elettronica Certificata, motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di sostituzione del dimissionario.

Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono, nell'espletamento delle proprie funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla società.

Il componente dell'Organismo assicura la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.

Art. 9 – Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, vigila sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ne propone l'aggiornamento all'Organo Amministrativo.

Relativamente alla vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza

dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti proponendo miglioramenti e/o azioni correttive in caso di loro carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;

- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello.

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva attraverso *audit* l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello;
- promuove iniziative formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice e al personale dipendente, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
  - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici *ex* D.Lgs. n. 231/01;
  - al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico adottati dalla Società;
  - ai protocolli di prevenzione applicati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti destinatari tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- relaziona periodicamente all'Organo Amministrativo e comunica tempestivamente le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti;
- attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del sito societario, nei termini indicati dall'ANAC, previa specifica nomina e solo laddove

non sia stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'O.d.V. attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive. A tal fine, l'Organismo può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della propria attività di vigilanza e controllo;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti della società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo della società ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti.
- richiedere l'intervento di professionisti esterni per lo svolgimento di attività di *audit* e formative per materie specifiche e/o situazioni di particolare complessità.

L'O.d.V. promuove l'aggiornamento del Modello nel caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici *ex* D.Lgs. n. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontro di significative carenze/violazioni del Modello.

L'O.d.V. procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello all'Organo Amministrativo in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti. Ai fini di quanto sopra l'O.d.V. predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione ad accadimento nei suoi confronti, a fronte di situazioni non conformi al Modello e al Codice Etico, e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 ivi compresi gli illeciti previsti dalla normativa sul *whistleblowing*;
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

L'O.d.V. riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale circa le attività di verifica e di controllo compiute, formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'O.d.V. si avvale delle strutture aziendali e del personale della società per svolgere la propria attività.

L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'O.d.V. può avvalersi di consulenti esterni con le modalità e nei termini indicati nell'art.10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Compenso e budget dell'OdV

L'Organo Amministrativo, all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza, delibera il compenso da attribuire ai suoi componenti.

Qualora l'Organismo di Vigilanza, per il corretto espletamento dell'incarico, riscontrasse la necessità di dotazioni strumentali o di affrontare particolari problematiche, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l'intervento di consulenti o esperti esterni, ne segnalerà l'esigenza motivata, tramite richiesta scritta, all'Organo Amministrativo, affinché la società assuma le proprie decisioni in merito.

Nei limiti di un budget di euro 5.000 annui l'Organismo di Vigilanza segnalerà l'esigenza motivata, tramite richiesta scritta, all'Organo Amministrativo, il quale procederà evadendo la richiesta.

Art. 11 – Programma delle attività di verifica

L'Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, un Programma delle attività ispettive ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, in coerenza con quanto stabilito nell'art.

9 del presente Regolamento.

Il Piano delle attività di vigilanza, una volta predisposto dall'O.d.V., è presentato all'Organo Amministrativo.

L'O.d.V. può altresì svolgere interventi sia d'urgenza, sia ulteriori, sia diversi rispetto a quelli programmati anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nell'art. 15 del presente documento o comunque laddove ritenuto opportuno.

Art. 12 – Programma delle attività di formazione

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce, all'interno del Piano di Vigilanza annuale, il programma dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso di volta in volta individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli e alle responsabilità dei destinatari. Le singole iniziative formative sono poi concordate con l'Organo Amministrativo della società.

L'O.d.V. può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati, qualora ciò sia ritenuto opportuno e/o necessario.

Art. 13 – Doveri di documentazione e archiviazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'O.d.V. redige verbali per dar conto delle attività svolte, che sono conservati unitamente alla documentazione raccolta.

I documenti sono archiviati con le modalità stabilite dall'O.d.V. presso un luogo chiaramente identificato (fisico o informatico), il cui accesso è consentito all'Organismo stesso ovvero al

personale dipendente espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma della normativa sulla *privacy* vigente *pro tempore*.

Art. 14 – Riunioni e deliberazioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce di propria iniziativa con cadenza almeno bimestrale, ovvero ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o necessario.

Alle proprie riunioni, l'O.d.V. può invitare a partecipare, per riferire su specifici punti, i membri dell'Organo Amministrativo, i Dirigenti e/o funzionari aziendali, eventuali consulenti, l'RSPP, salvo altri, secondo necessità.

Di regola, il Presidente invia tramite posta elettronica la convocazione ai membri e a quanti ritenga necessario invitare almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere abbreviato a un solo giorno lavorativo.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si svolgono presso la sede della società o in qualsivoglia altro luogo, ove così deciso dall'O.d.V. di volta in volta, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Le riunioni dell'O.d.V. possono tenersi anche a distanza, in modalità remota con strumenti che assicurino la possibilità di collegamento audio/video gratuito a chiunque.

Il componente monocratico dell'O.d.V. provvede a redigere il verbale di ogni riunione dell'Organismo. Il verbale, sottoscritto dagli intervenuti, riporta: giorno, mese, anno, luogo della riunione; il nome dei componenti presenti, di quelli eventualmente assenti e di coloro che hanno partecipato alla riunione su invito dell'O.d.V.; gli argomenti trattati; gli esiti delle eventuali votazioni.

I verbali, una volta approvati, sono archiviati secondo le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza

in conformità a quanto stabilito nell'art. 13 del presente documento.

Art. 15 – Segnalazioni all'O.d.V.

Il personale dipendente, compresi i Sindaci e l'Amministratore Unico della Società hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello Organizzativo e Gestionale e/o del Codice Etico, secondo quanto previsto in apposita procedura sulle segnalazioni elaborata dall'O.d.V., validata dal RPCT e approvata dall'Organo Amministrativo in conformità alla normativa sul *whistleblowing*. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Codice Sanzionatorio, parte integrante del Modello 231.

In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.

Le segnalazioni vengono esaminate in stretto coordinamento con l'RPCT salvo che quest'ultimo non sia parte in causa della segnalazione stessa.

L'O.d.V. valuta e istruisce le segnalazioni ricevute, quando debitamente circostanziate e idonee astrattamente a configurare un interesse o un vantaggio per l'Ente dalla commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; a esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo al titolare del potere disciplinare di procedere alla valutazione di quanto accertato ai fini disciplinari e sanzionatori e/o agli opportuni interventi sul MOGC.

In conformità alla normativa sul *whistleblowing*, gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso

ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione, ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'O.d.V., oltre alla sopra richiamata procedura. Il contatto con l'Organismo di Vigilanza può avvenire sia tramite *e-mail* indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente aperta e riservata all'O.d.V., sia mediante la piattaforma *whistleblowing*.

I canali informativi sono resi pubblici dalla società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni, e in generale ai destinatari che possano comunque effettuarle. L'O.d.V. a sua volta procede con apposite sessioni informative per favorire la comprensione del sistema e della sua procedura.

Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità regolate dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 16 – Flussi informativi verso l'O.d.V.

L'O.d.V. è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello. Più precisamente, l'O.d.V. definisce i contenuti mediante cui il personale dipendente, l'Amministratore Unico, l'RSSP oltre ad altri soggetti individuati, hanno l'obbligo di trasmettere a quest'ultimo flussi informativi. Tra le informazioni che vengono ricomprese nei flussi periodici rientrano, a titolo meramente esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01 che coinvolgano la Società ovvero i suoi dipendenti o i componenti degli organi societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale e di apertura sinistri assicurativi inoltrate

dall'Amministratore Unico, sindaci e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/01;

- i rapporti ordinari periodici predisposti dai responsabili di funzioni aziendali individuate dall'O.d.V.;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal Modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normativi).

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla società, e qualsiasi modificazione che vi venga apportata.

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 9 del presente Regolamento in materia di poteri di accertamento e indagine dell'O.d.V., questo, ove lo ritenga necessario, modifica e integra l'elenco di flussi informativi di cui al presente articolo.

L'O.d.V. determina con un'apposta procedura le modalità e le cadenze temporali con cui le informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo gli devono essere recapitate, prevedendo adeguati canali informativi.

Le informazioni e/o le documentazioni, trasmesse all'O.d.V. secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza a norma dell'art. 13 del vigente Regolamento.

Art. 17 – Flussi informativi dall'O.d.V.

L'O.d.V. riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, non conformità o siano formulate raccomandazioni all'Organo Amministrativo con continuità e al Collegio Sindacale con apposita relazione annuale.

In particolare, l'O.d.V. riferisce annualmente in relazione a:

- l'attuazione del Modello;
- l'aggiornamento del Modello: propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni all'Organo Amministrativo;
- le violazioni del Modello: con continuità all'Organo Amministrativo, tempestivamente a quest'ultimo e al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea a integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può essere interpellato dall'Organo Amministrativo e dal Collegio Sindacale; al tempo stesso può presentare ai medesimi richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

Art. 18 – Responsabilità dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza, adempiendo ai propri compiti in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nell'espletamento delle proprie funzioni il componente monocratico dell'Organismo deve rispettare la normativa interna della Società ad essa applicabile.

Art. 19 – Disciplina delle modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Regolamento sono apportate a mezzo di delibera adottata dall'Organo Amministrativo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.